

ESTRATTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA DEL 26 APRILE 2016

DIREZIONE I – DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

**11.4) REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E REQUISITI DI  
ASSEGNAZIONE DEGLI ESONERI DAL PAGAMENTO DEL  
CONTRIBUTO SPECIFICO DI FUNZIONAMENTO AI CORSI DI  
STUDIO**

.....OMISSIS.....

**DELIBERA**

di approvare il “Regolamento recante modalità e requisiti di assegnazione degli esoneri dal pagamento del contributo specifico di funzionamento ai corsi di studio” nella seguente formulazione:

**REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E REQUISITI DI  
ASSEGNAZIONE DEGLI ESONERI DAL PAGAMENTO DEL  
CONTRIBUTO SPECIFICO DI FUNZIONAMENTO AI CORSI DI  
STUDIO**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina i casi di esonero dal pagamento del contributo specifico destinato alle spese di funzionamento dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro annui e ne individua le modalità ed i requisiti per l’assegnazione di tale beneficio.
2. Gli esoneri sono concessi entro la somma massima di 250.000 euro.

**Art.2**

**Destinatari**

1. Possono presentare domanda per l’esonero dal pagamento del contributo specifico di cui all’art.1, nella quota del 10 per cento calcolata sul numero degli iscritti al Corso di Studio con riferimento all’anno accademico precedente, gli immatricolati ed iscritti ad anni successivi al primo che versano in condizioni di disagio economico e cioè in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare per le prestazioni al diritto allo studio Universitario, non superiore a € 19.468,75; per gli iscritti ad anni successivi al primo, oltre alla citata

condizione di disagio economico, è necessario altresì che abbiano sostenuto almeno 24 crediti del proprio percorso formativo per ogni anno di iscrizione, da conseguire entro la data indicata nel bando di cui al successivo art.4.

2. Gli studenti con disabilità superiore al 66 per cento o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. n. 104 del 1992, essendo esonerati di diritto dal pagamento di qualsiasi contributo universitario, non rientrano nel computo della quota del 10 per cento di cui al precedente comma.

3. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di studio, stabilisce, secondo criteri di equità, la ripartizione del numero delle esenzioni nei vari anni, nonché eventuali ed ulteriori criteri di preferenza in caso di posizione ex-aequo, da recepire nel bando annuale di cui al successivo art. 4.

### **Art.3**

#### **Casi di esclusione**

1. Non possono richiedere il beneficio di cui al presente Regolamento gli studenti:

- a) iscritti oltre la durata normale del corso di studio;
- b) per i quali è stata erogata una sanzione disciplinare;
- c) che hanno già conseguito un titolo dello stesso livello del corso per il quale hanno presentato domanda.

### **Art.4**

#### **Bando per l'assegnazione del beneficio e presentazione delle domande**

1. La selezione degli studenti per l'assegnazione del beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo specifico è effettuata mediante un apposito bando emanato annualmente per ciascun Corso di Studio che prevede un contributo specifico di funzionamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento e firmato dal Direttore del Dipartimento stesso.

2. Il Bando deve riportare i criteri generali e specifici utilizzati per la selezione, la scadenza per la presentazione della domanda e ogni altro elemento utile per la partecipazione alla selezione.

3. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata di norma il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito web di Ateneo e della struttura interessata.

4. La domanda per l'assegnazione del beneficio dovrà essere presentata obbligatoriamente in modalità on-line seguendo la procedura che sarà esplicitata nel bando stesso.

5. Per la valutazione delle domande pervenute sarà nominata, con provvedimento del Direttore Generale, una commissione giudicatrice unica composta da almeno tre membri.

**Art.5**  
**Graduatoria**

1. La commissione redige, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, una graduatoria da considerarsi provvisoria. Ai soli candidati dichiarati vincitori saranno effettuate delle verifiche su quanto dichiarato.
2. A ciascun candidato sarà data comunicazione della propria posizione in graduatoria.
3. La graduatoria sarà considerata definitiva qualora, decorsi venti giorni dalla data di comunicazione, non siano state presentate istanze di revisione della graduatoria stessa. Sulle eventuali istanze di revisione è competente il Consiglio di Dipartimento.
4. In caso di abbandono del corso successivamente all'immatricolazione ovvero all'iscrizione ad anni successivi, lo studente perde il diritto all'esonero anche qualora si iscriva ad altri corsi di questo Ateneo per i quali siano previsti contributi aggiuntivi di funzionamento.

**Art.6**  
**Adempimenti degli studenti**

1. Gli studenti interessati ad ottenere il beneficio di cui al presente regolamento, in via preliminare dovranno collegarsi al sito dei Servizi on-line: <http://delphi.uniroma2.it> per compilare la domanda on-line di immatricolazione ovvero di iscrizione al corso di studio dell'Ateneo, inserire tutti i dati richiesti e cliccare nell'apposita spunta predisposta ai fini della sospensione del pagamento del contributo specifico nelle more dell'approvazione della graduatoria finale.
2. Successivamente alla pubblicazione del bando per l'assegnazione del beneficio dell'esonero, gli studenti dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità indicate nell'art.4, comma 4 del presente Regolamento.

**Art. 7**  
**Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale; è pubblicato sul sito web di Ateneo e si applica a partire dall'anno accademico 2015/2016.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE